

LA GIUNTA

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 9.4.2002 è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) "R4B – Via Giordanengo" ai sensi degli articoli 43 e 45 della L.R. n. 56/77, relativo ad un intervento residenziale in Cuneo, da parte della Soc. CUNEO SVILUPPO, attualmente in corso di costruzione;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22.3.2005 è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo all'intervento residenziale in Cuneo, Via B. Caccia – Piazza Biancani, nella zona "R4B" del P.R.G. vigente, da parte della Soc. CUNEO SVILUPPO, con sede in Cuneo e delle Sig.re GOLÈ Giuseppina, MEINERI Irma e MEINERI Silvia, residenti in Cuneo;
- nello schema di convenzione approvato con il sopra citato provvedimento di Consiglio Comunale n. 33 è stata prevista la possibilità di utilizzare la cubatura di edilizia residenziale pubblica residua dall'adiacente Piano di Zona, pari a mc. 3.185 da localizzarsi parte nel fabbricato oggetto del citato P.E.C. e parte in quello in corso di realizzazione ubicato in Via Giordanengo ed oggetto della convenzione stipulata in data 29.10.2002 Rep. n. 10805 a rogito del Segretario Comunale Supplente Dott. P. TASSONE;
- con istanza prot. n. 42349 del 5.8.2005 la Soc. Cuneo Sviluppo ha formalmente richiesto di poter utilizzare una parte della suddetta volumetria residua per realizzare unità commerciali al piano terra dell'intervento in corso di Via Giordanengo, allegando elaborati progettuali;
- l'intervento avviene in regime di edilizia convenzionata con le modalità di cui alla ex legge n. 10/77, mantenendo invariati i prezzi di prima cessione dei negozi stabiliti per quelli precedentemente convenzionati all'interno del P.E.E.P. "R4B", applicando l'aumento ISTAT del 24,2 %; ne consegue che i nuovi prezzi di costo, alla data del 31/03/2005, corrispondono a € 1.264,00 per ogni metro quadro di superficie vendibile;

Ritenuto potersi provvedere alla stipula della convenzione, regolante i rapporti tra il Comune e la Società;

Visto il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001;

Visti il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio programmatico pluriennale 2005/2007, approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 13 in data 16.02.2005;

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 15 marzo 2005, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2005;

Visto l'art. 20 del Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 48 e 179 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, disciplinante i rapporti tra il Comune di Cuneo e la Società CUNEO SVILUPPO, con sede in Cuneo, integrativo della convenzione stipulata con atto in data 29.10.2002 Rep. n. 10805 a rogito del Segretario Comunale Supplente Dott. P. TASSONE, relativa al P.E.C. "R4B - Via Giordanengo";
- 2) di autorizzare la Soc. CUNEO SVILUPPO a localizzare nell'intervento residenziale di Via Giordanengo parte della capacità edificatoria residua dall'adiacente P.E.E.P. - R4B Corso Francia;
- 3) di quantificare, a carico della Soc. CUNEO SVILUPPO, il corrispettivo del permesso di costruire per quanto attiene al costo degli oneri di urbanizzazione in € 26.679,40, da versare all'atto della stipula e da accertare al Titolo IV, Categoria 5[^], Capitolo 1060001 "Edilizia pubblica – Oneri di urbanizzazione" del bilancio 2005 (c.a. 2005/1929);
- 4) di dare atto che il prezzo base di prima cessione dei negozi viene stabilito in € 1.264,00 per mq. di superficie vendibile, fermo restando la data dell'offerta al 31.3.2005;
- 5) di dare atto che per detto intervento sarà possibile l'attuazione diretta mediante D.I.A., come previsto dall'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, poiché gli elaborati planimetrici allegati all'istanza prot. n. 42349 del 5.8.2005 contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- 6) di dare atto che lo schema di convenzione suddetto deve intendersi di massima e pertanto l'Ufficiale rogante potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
- 7) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Tecnico Direttivo del Settore Programmazione del Territorio geom. Claudio Luciano.